



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI RAGUSA

SEZIONE 1 C\DA MUGNO - PALAZZO A.S.I. - ZONA INDUSTRIALE

Si comunica a:

Avv. PAOLA OTTAVIANO
via Grotte Bianche n.30
CATANIA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA
VIA M.RAPISARDI
97100 RAGUSA
RG

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER ORDINANZA ACCOGLIMENTO RICORSO E N.2 DECRETI LIQUIDAZIONE AI DIFENSORI

Procedimento Numero: 70/2018 - ESPULSIONE IMMIGRATI
Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8)

Stato: ACCOLTO

Giudice **MONTANTE SALVATORE**

Prossima udienza :

Parti nel procedimento

Istante Principale

difeso da:
PAOLA OTTAVIANO

Controparte Principale

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA

difeso da:

Ragusa 08/02/2018



IL CANCELLIERE

(Sergio Trovato)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RAGUSA

Il Giudice di Pace di Ragusa, nella persona dell'Avv. Salvatore Montante, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 70/2018 R.G. - *N. 31/18 Ord. - N. 421/18 Gen.*

Promosso da

_____ nato in Gambia il _____ elettivamente domiciliato in Catania, via Grotte Bianche n. 30, presso lo studio dell'Avv. Paola Ottaviano, CF TTVPLA78H47H163P, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti.

Ricorrente

Contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Ragusa, che sta in giudizio personalmente e si avvale del Viceprefetto Aggiunto Dott.ssa Rosanna Mallemì e della Dott.ssa Rosaria Gurrieri, giusta delega agli atti.

Resistente

Oggetto: opposizione avverso decreto di espulsione emesso dal Prefetto.

Svolgimento del processo

Con atto di ricorso in riassunzione – in seguito ad ordinanza della Corte di Cassazione n. 24939/17 del 20/10/2017 di accoglimento del ricorso e conseguente cassazione con rinvio, avverso l'ordinanza n. 218/16 di altro Giudice di Pace di Ragusa – depositato il 15/1/2018, il ricorrente impugnava il Decreto di espulsione n. 138/2016, emesso dal Prefetto di Ragusa in data 3/8/2016 e notificato in pari data, nonché l'ordine del Questore di Ragusa n. 284/2016, di pari data.

Il ricorrente, dopo avere esposto le vicende che avevano portato l'odierno ricorrente fino in Italia, eccepiva la illegittimità del decreto di espulsione per violazione dell'art. 19 comma 2 lett. A) D.lgs. n. 286/98, dato che lo stesso era minorenni al momento dello sbarco nel porto di Pozzallo.

Eccepiva, altresì, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 2 lett. A) e 4 D.lgs. n. 286/98 e la violazione di legge per inesistenza della motivazione e carenza di istruttoria, sostenendo di non

rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, tanto da poter essere invitato alla partenza volontaria,

Eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 12 e dell'art. 19 comma 1 D.lgs. n. 286/98, il difetto e carenza di motivazione ed eccesso di potere, poiché non poteva disporsi l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero poteva essere oggetto di persecuzioni, trattandosi di richiedente asilo politico.

Infine, eccepiva la carenza del presupposto circa il rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria, in violazione dell'art. 13 commi 3 e 3 ter D.lgs. n. 286/98.

Per quanto sopra, il ricorrente chiedeva – previa sospensiva – di voler annullare il provvedimento impugnato, con la liquidazione delle spese anche per il precedente giudizio e quello in Cassazione.

In via istruttoria, produceva varia documentazione.

Fissata l'udienza di prima comparizione, copia dell'opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza veniva regolarmente notificata alle parti.

Si costituiva la Prefettura di Ragusa, la quale contestava il ricorso, evidenziando che il ricorrente era sbarcato presso il porto di Pozzallo in data 11/7/2016 ed al termine della procedura di identificazione, veniva posto in stato di fermo per i reati di cui agli artt. 81 c.p., 110 c.p. e 12 n. 3 lett. a,b,c,d e 5 del D.Lgs. 286/98, con applicazione della misura della custodia cautelare in carcere da parte del Tribunale di Ragusa; a seguito di richiesta di patteggiamento, veniva avviata la procedura espulsiva.


Aggiungeva: *“All'atto della compilazione del foglio notizie lo stesso ha dichiarato di essere nato il di non essere minorenni e che nessuna documentazione attestante la minore età è stata prodotta”*.

Per quanto sopra, chiedeva di voler rigettare il ricorso perché infondato.

In via istruttoria, produceva varia documentazione.

Alla udienza del 25/1/2018, il ricorrente produceva varia documentazione ed il Decidente lo invitava a produrre in originale il certificato di nascita (prodotto in copia e contestato dalla Prefettura).

Alla udienza dell'1/2/2018, il ricorrente produceva varia documentazione, le parti insistevano nelle rispettive richieste, il Legale del ricorrente depositava nota spese e chiedeva la liquidazione del compenso, il Giudice riservava ordinanza.



Motivi

Il ricorso è fondato e va accolto.

[1]

Dai documenti prodotti emerge che il ricorrente è sbarcato presso il Porto di Pozzallo in data 11/7/2016 ed identificato e posto in stato di fermo per la contestazione del grave reato p. e p. dall'art. 81 cpv, 110, 586 c.p. e 12 n. 3 lett. a), b), c), d), e) e n. 5 del D.lgs. n. 286/98.

Inoltre, il Tribunale di Ragusa Ufficio G.I.P., con ordinanza del 3/8/2016, a seguito di richiesta di patteggiamento, ha disposto la revoca della misura cautelare, disponendo la scarcerazione del detenuto e rilasciando il nulla osta all'espulsione.

In esito, veniva avviata la procedura di espulsione ai sensi dell'art. 13 medesimo T.U.I.

Il decreto risulta quindi regolarmente emesso nel rispetto dell'art. 13 comma 3 del D. LGS. N. 286/1998 che prevede – per il caso di straniero sottoposto a procedimento penale e non in stato di custodia cautelare in carcere – il nulla osta all'espulsione da parte dell'Autorità giudiziaria.

[2]

Al momento della compilazione del Foglio Notizie – agli atti – il ricorrente ha dichiarato di essere nato il _____ ma successivamente ha sostenuto di essere nato un anno dopo.

Il ricorrente ha prodotto in copia: 1) decreto del Tribunale per i Minorenni di Catania del 18/10/2016 che dispone la nomina del tutore e il collocamento in una struttura comunitaria; 2) certificato di nascita (che si è fatto inviare da familiari del Gambia), dal quale risulta che è nato in Gambia il _____; 3) referto rilasciato dal P.O. Umberto I di Siracusa, prot. SR53192 del 16/12/2016 dell'esame auxologico disposto dal Tribunale dei Minorenni di Catania, nel quale si attesta: *“Nel radiogramma eseguito saldatura delle cartilagini di accrescimento. La valutazione dell'età scheletrica corrisponde ad età anagrafica uguale e-o superiore ad anni 18”*.

I documenti prodotti offrono un serio appiglio probatorio a sostegno della minore età del ricorrente che comunque è rimasta incerta, ciò poiché il certificato di nascita è stato contestato dalla Prefettura di Ragusa in quanto prodotto in copia e poiché l'età accertata con l'esame auxologico risulta ovviamente approssimativa.

L'incertezza sulla minore età del ricorrente – al momento della notifica del decreto di espulsione ed in assenza di riscontri sulla concreta pericolosità dello stesso – rende illegittimo il decreto impugnato, per violazione dell'art. 19 comma 2 D.lgsv. n. 286/98 (che recita: “*Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto...*”), secondo quanto disposto dall'art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati) comma 8 del D.lgvo n. 142/2015, che recita: “*Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangono dubbi sulla minore eta', questa si presume ad ogni effetto di legge*”.


Per quanto sopra, accertato che l'operato della Pubblica Amministrazione è illegittimo, il provvedimento impugnato è invalido e va annullato.

Le spese del giudizio – ivi comprese le spese per il processo davanti alla Corte di Cassazione, come statuito – sono a carico dell'erario ai sensi dell'art. 142 DPR n. 115/2002 e ss. e vengono liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

il Giudice Onorario di Pace accoglie il ricorso ed annulla il Decreto di espulsione n. 138/2016, emesso dal Prefetto di Ragusa in data 3/8/2016 e notificato in pari data, nonché l'Ordine del Questore di Ragusa n. 284/2016, di pari data.

Ragusa, 8/2/2018



Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Salvatore Montante

UFFICIO GIUDICE DI PACE RAGUSA
- 8 FEB 2018
DEPOSITATO OGGI

IL CANCELLIERE
(Sergio Trovato)

